



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Redatto ai sensi del Decreto
Legislativo 231/2001

Redazione: Marzo 2024

Versione documento:	V 2.0
Preparato da:	Funzione Legal & Compliance
Data documento:	20/03/2024
Approvato da:	Presidente
Data approvazione/ Firma	20/03/2024

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 2 / 35

Descrizione			
Modello di Organizzazione, Gestione e controllo volto ad illustrare gli indirizzi, le regole e i protocolli adottati da Kereis Italia SAS al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal D. Lgs 231/2001.			
Commenti			
Nessuno			
Ambito		Tipo di documento	
Responsabilità amministrativa degli enti		Modello di organizzazione, gestione e controllo	
Dipartimento incaricato			
Funzione Legal & Compliance			
Livello di riservatezza		Regole di divulgazione	
Interno		Società del Gruppo Kereis e partner di Kereis Italia Pubblicazione sulla intranet di Kereis Italia	
Versione	Date: Modifiche - Finalizzazione - Approvazione	Stato	Commenti
1.0	novembre 2020	Approvato	Creazione
2.0	20 marzo 2024	Approvato	Aggiornamento

--- Introduzione ---

Il 4 luglio 2001 sono entrate in vigore le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito: "Decreto 231"). Recependo una serie di convenzioni internazionali finalizzate alla lotta contro la corruzione, il Decreto 231 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, comportante l'applicazione di sanzioni di diversa natura (pecuniarie ed interdittive).

La responsabilità amministrativa scatta in presenza di uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. del Decreto 231, ovvero uno dei reati annoverati dalla produzione legislativa successiva, commesso o tentato - nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo - da soggetti che rivestono una posizione apicale nella compagine organizzativa aziendale, ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.

L'ente, tuttavia, può, previa valutazione del giudice, non incorrere in responsabilità amministrativa qualora abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, presidi idonei ad evitare che il reato stesso venga commesso e sia pertanto da escludere che, nella causazione del fatto penalmente rilevante, possa avere concorso una "culpa in vigilando" ascrivibile alla società.

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 3 / 35

Il Decreto 231 prevede una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato “modelli di organizzazione, gestione e controllo” idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (di seguito anche i “Modelli” o il “Modello”).

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il sistema prevede altresì che:

1. la società abbia provveduto all’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei Modelli nonché di curarne l’aggiornamento;
2. l’organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all’attuazione e all’osservanza del Modello;
3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l’autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Il rispetto e l’attuazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, redatto conformemente ai predetti requisiti, sono una responsabilità condivisa da tutto il personale e dai membri degli organi direttivi di Kereis Italia.

INDICE

PARTE GENERALE	5
1 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.....	5
2 I REATI PRESUPPOSTO IN SINTESI	5
3 LA RILEVANZA DEI REATI PRESUPPOSTO NELL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA	19
4 I PRESUPPOSTI PER L’IMPUTABILITÀ ALL’ENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	19
5 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE	20
7 LA SOCIETA’ E L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.....	21
8 LINEE GUIDA.....	22
9 LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	24



Ref: versione 2.0 -

Autore:

Funzione Legal &
Compliance

Versione: 2.0

Data 20/03/2024

Documento: **Modello di Organizzazione, Gestione e controllo**
redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01

Pagina 4 / 35

10	LA STRUTTURA DEL MODELLO	24
11	I DESTINATARI DEL MODELLO	25
12	IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	26
12.1	Diffusione del Modello	26
12.2	Attività di formazione	26
13	IL CODICE DI CONDOTTA ANTICORRUZIONE.....	27
14	IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ED I PRINCIPI APPLICABILI.....	27
15	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
15.1	Funzione dell'Organismo di Vigilanza.....	28
15.2	Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	28
15.3	Composizione: nomina, revoca, decadenza e sostituzione	29
15.4	Svolgimento delle attività dell'OdV.....	29
15.5	Flussi informativi	30
15.6	Riservatezza	31
16	IL COMITATO PER LA CONFORMITA' (COMPLIANCE COMMITTEE).....	31
17	IL COMITATO ANTIRICICLAGGIO (AML COMMITTEE).....	32
18	WHISTLEBLOWING: LE SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ.....	32
19	APPROVAZIONE, MODIFICA E ATTUAZIONE DEL MODELLO	33
19.1	Approvazione e adozione del Modello	33
19.2	Modifiche e aggiornamento del modello	33
19.3	Attuazione del modello	33
20	MISURE DISCIPLINARI	33
20.1	Misure nei confronti dei dipendenti e quadri.....	33
20.2	Misure nei confronti dei Dirigenti	35
20.3	Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza	35
20.4	Misure nei confronti delle terze parti.....	35
	PARTE SPECIALE.....	

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 5 / 35

PARTE GENERALE

1 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il D.lgs. 231/2001 prevede una “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche per la commissione di illeciti penali da parte di soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio. Tale responsabilità viene accertata nell’ambito del processo penale ed è autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato: secondo il disposto dell’art. 8 l’ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non sia imputabile ovvero non sia stata individuata.

Sono destinatari della disciplina prevista dal Decreto gli enti forniti di personalità giuridica, le società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di servizio pubblico.

Non sono invece destinatari del Decreto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, quali i partiti ed i sindacati.

Il Decreto prevede la responsabilità diretta dell’ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti ad esso legati e stabilisce l’applicabilità nei confronti dell’ente di sanzioni amministrative.

La responsabilità dell’ente è accertata nell’ambito di un procedimento penale, l’autorità competente a contestare l’illecito è il Pubblico Ministero e l’autorità competente ad irrogare sanzioni è il giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente è autonoma e si aggiunge e non si sostituisce a quella penale della persona fisica autrice del reato.

La condanna definitiva dell’ente è iscritta all’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato degli enti: archivio contenente tutte le condanne divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto.

2 I REATI PRESUPPOSTO IN SINTESI

L’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di aggiornamento del presente documento, i reati presupposto possono essere raggruppati nelle categorie indicate nella seguente tabella:

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 6 / 35

Delitti contro la Pubblica Amministrazione
Corruzione e concussione
(artt. 24 e 25 del Decreto)

Definizione di “Enti della Pubblica Amministrazione”

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice Penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “*tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici*”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d’Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS, COVIP, sezioni fallimentari);
- Regioni; Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato; Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI); Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate alla stessa stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose di cui al Decreto 231.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 7 / 35

Definizione di “Pubblici Ufficiali”

Ai sensi dell’articolo 357 Cod. Pen., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “*pubblica funzione amministrativa*”. Non si è compiuta, invece, un’analogia attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell’articolo 357 Cod. Pen. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi. Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, è utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza. Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Definizione di “Incaricati di un pubblico servizio”

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’articolo 358 Cod. Pen. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell’autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 8 / 35

anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizioni come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale

Reati	Note
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico, anche con riferimento alla circostanza aggravante applicabile nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (art. 640-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.); frode	<p>Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").</p> <p>Si evidenziano: a) la modifica della componente sanzionatoria del reato di peculato di cui all'art. 314 c.p., del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p., del reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-ter c.p. e del reato di concussione di cui all'art. 317 c.p.; b) la rimodulazione del reato di corruzione per un atto d'ufficio di cui all'art. 318 c.p., ora denominato come "corruzione per l'esercizio della funzione"; c) la rimodulazione del reato di concussione di cui all'art. 317 c.p., consistente nella limitazione alla sola condotta di costrizione e</p>

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 9 / 35

<p>nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n. 898).</p> <p>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.- Articolo introdotto dalla L. n. 137/2023): Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.</p> <p>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis - articolo introdotto dalla L. n. 137/2023): Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	<p>nell'esclusivo riferimento al pubblico ufficiale quale soggetto attivo della fattispecie; d) l'introduzione del reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" di cui all'art. 319-quater c.p., nel quale è stata fatta confluire la condotta di induzione (presente nella precedente formulazione dell'art. 317 c.p.) e si è previsto quale soggetto attivo del reato anche l'incaricato di pubblico servizio.</p> <p>Legge 27 maggio 2015, n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), che ha introdotto modifiche alla disciplina dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri dell'ufficio, corruzione in atti giudiziari, indebita induzione a dare o promettere utilità, concussione (miranti in particolare all'inasprimento delle sanzioni)</p> <p>Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"): ha introdotto una serie di misure volte, tra l'altro, a inasprire le pene principali e accessorie per i reati di corruzione, a rendere più efficaci le indagini preliminari e a limitare l'accesso dei condannati ai benefici carcerari. E' aumentata, inoltre, la durata delle sanzioni interdittive a carico degli enti responsabili ai sensi del Decreto per reati contro la Pubblica Amministrazione.</p>
<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto introdotto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48)</p>	
Reati	Note
reati di falsità, uso di atti falsi, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri e copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti, riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.),	L'art. 24-bis è stato modificato dal D.Lgs. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 10 / 35

detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, nonché di sistemi informatici o telematici (artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019 n. 105)

Delitti di criminalità organizzata

(art. 24-ter del Decreto introdotto dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94)

Reati

reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. sulle associazioni di stampo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico, di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975 n. 110.

Note

Legge 17 aprile 2014, n. 62: delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416 ter c.p.,
Legge 27 maggio 2015, n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"): inasprimento delle sanzioni per il reato di associazione di stampo mafioso

Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

(art. 25-bis del Decreto introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001)

Reati

reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.),

Note

L'art. 25-bis è stato introdotto nel Decreto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. 409/2001; modificato dalla L. 99/2009; modificato dal D.Lgs.

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 11 / 35

<p>spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</p>	125/2016.
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto introdotto dall'art. 15 della L. 99/2009)	
Reati	Note
<p>Reati di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).</p>	
Reati societari (art. 25-ter del Decreto introdotto dal D.Lgs. 61/2002)	
Reati	Note
<p>reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621 e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.p.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.p.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).</p>	<p>Il reato di corruzione tra privati è stato introdotto nel novero delle fattispecie di cui all'art. 25-ter del Decreto da parte della legge 190/2012, che ha modificato la fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. Prevede: a) l'estensione dei soggetti attivi, oltre ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori a coloro che siano sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi; b) l'estensione della condotta agli atti commessi, da parte dei soggetti attivi, in violazione degli obblighi di fedeltà e non</p>

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 12 / 35

<p>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023-aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023): Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.</p>	<p>solo a quelli inerenti al proprio ufficio. Modifica introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati(art. 2635-bis) sono perseguibili d'ufficio in ogni caso. Alcuni emendamenti alla disciplina del reato di false comunicazioni sociali e di quello di corruzione tra privati (miranti in particolare all'inasprimento delle sanzioni) sono stati apportati dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"). Il D.Lgs. 38/2017: (i) ha modificato il reato di corruzione tra privati di cui all'art 2635 c.c., inasprendo il trattamento sanzionatorio delle persone giuridiche previsto dal D.lgs. 231/2001; (ii) ha introdotto la fattispecie della istigazione alla corruzione tra privati prevista dall'art. 2635-bis c.c. quale nuovo reato presupposto.</p>
---	--

Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e da leggi speciali
(art. 25-quater del Decreto introdotto dalla Legge 7/2003)

Reati	Note
<p>Associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.),circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.- articolo introdotto dal D.lgs. 21/2018); Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.), organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater c.p. 1 inserito dal D.L. 7/2015, convertito con modificazioni in Legge 43/2015), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.), Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. 153/2016, art. 270 quinquies 1 c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.), condotte con finalità di</p>	<p>La Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999</p>

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 13 / 35

terrorismo (art. 270 sexies c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.), atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.), sequestro a scopo di coazione art. 289 ter c.p. introdotto dal D.Lgs 21/2018), istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.), assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.), impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L.342/1976 art. 1), danneggiamento delle installazioni a terra (L.342/1976 art. 2), sanzioni (D.lgs 422/1989 art. 3), pentimento operoso (D.lgs 625/1979 art. 5), Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, art. 2

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(art. 25-quater 1 del Decreto introdotto dalla Legge 7/2006)

Delitti contro la personalità individuale

(art. 25-quinquies del Decreto introdotto dalla Legge 228/2003)

Reati

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p., introdotto dall'art. 10 Legge 6 febbraio 2006 n. 38), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), reato di adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.); tortura (art. 613 bis c.p.); istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 16 ter c.p. Introdotto dall'Art.1 L. n.110 del 14 luglio 2017)

Note

L'art 25-quater1 è stato introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

Delitti in materia di abusi di mercato

(art. 25-sexies del Decreto introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62)

Reati

reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs.

Note

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 14 / 35

58/1998).	
Altre fattispecie in materia di abuso di mercato (art. 187- quinquies TUF): divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014), divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)	Art. 187- quinquies TUF: Articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018
Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto introdotto dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	
Reati	Note
reati di omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delle lesioni personali gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.	
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolenta di valori (art. 25-octies e art. 25 octies 1 del Decreto introdotto dal D.Lgs 231/2007)	
Reati	Note
reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis - introdotto dalla L. n. 137/2023): Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.	La Legge 15 dicembre 2014 n. 186 introduce nel Decreto la fattispecie dell'autoriciclaggio, prevista dall'art. 648-ter.1 del codice penale, che attribuisce rilevanza alla condotta di chi, in seguito alla sua commissione di un "delitto non colposo", impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Modificato dal D.Lgs. 184/2021 e dalla L. n. 137/2023
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto introdotto dall'art. 15 della L. 99/2009.)	
Reati	Note
messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);	
Reati ambientali	

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 15 / 35

(art. 25-undecies del Decreto introdotto dall'art. 2 del d.lgs. 121/2011)

Reati	Note
<p>effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137); raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256); inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257); la violazione della tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258); il traffico illecito dei rifiuti (art. 259); la gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti (art. 260); la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (art. 260-bis); il superamento dei valori limite di emissione (art. 279). Il d.lgs. 121/2011 ha inoltre inserito nel codice penale due nuove fattispecie: l'art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), e l'art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto); l'inquinamento ambientale (art. 452-bis) e la sua forma aggravata da morte o lesioni (art. 452-ter); il disastro ambientale (art. 452-quater); i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies); il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies); l'impedimento del controllo (art. 452-septies); l'omessa bonifica (art. 452-terdecies</p>	<p>Sono una serie di illeciti di natura ambientale, previsti dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale, c.d. Codice dell'Ambiente), dalla L. 7 febbraio 1992 n. 150 (Disciplina dei diritti relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (..) nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica), dalla L. 28 dicembre 1993 n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente), e dal d.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).</p> <p>la Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha introdotto nel sistema i c.d. "Ecoreati", inserendo nel codice penale il titolo VI-bis ("Dei Delitti contro l'ambiente") che disciplina ulteriori fattispecie di reato.</p>

Reati connessi allo sfruttamento del lavoro o all'occupazione illegale di cittadini stranieri

(art. 25-duodecies del Decreto introdotto dall'art. 2 del d.lgs. 109/2012)

Reati	Note
<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3 ter e comma 5 del d.lgs. 286/1998; Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/1998): "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato" se contestualmente ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; - se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; - se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni 	<p>Modificato dalla L.161/2017.</p>

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 16 / 35

lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale	
Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto introdotto dall'art. 5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167)	
Reati	Note
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 – bis c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 21/2018).	L'art. 25-terdecies è stato introdotto nel Decreto dall'art. 5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (e modificato dal D.Lgs. 21/2018) recante " <i>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017</i> ". Tale normativa prevede la responsabilità dell'ente nel caso di comportamenti illeciti connessi con la partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto introdotto dalla Legge n. 39/2019)	
Reati	Note
Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989); esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 L.401/1989).	Il reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, della L. 13 dicembre 1989, n. 401 risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza, una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso.
Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto introdotto dalla Legge n. 157/2019)	

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 17 / 35

Reati	Note
<p>dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 D.Lgs. 74/2000; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 D.Lgs. 74/2000; occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000; nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro: il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020); il delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000; il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 quater D.Lgs. 74/2000.</p>	<p>La legge 159/2019 ha novellato il D.lgs. 231/2001 introducendo l'art. 25 quinquiesdecies, ulteriormente modificato dal d.lgs. 75/2020 che ne ha ampliato l'ambito di applicazione. Il testo vigente dell'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 sancisce la responsabilità amministrativa della società rinviando a fattispecie penali indicate e disciplinate dal D.lgs. 74/2000.</p>
Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)	
Reati	Note
<p>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973); Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973); Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973); Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973); Contrabbando nei depositi doganali (art.288 DPR n.43/1973); Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art.289 DPR n.43/1973); Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art.290 DPR n.43/1973) ; Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art.291 DPR n.43/1973); Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-bis DPR n.43/1973); Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-ter DPR n.43/1973); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater DPR n.43/1973); Altri casi di contrabbando (art.292 DPR n.43/1973); Circostanze aggravanti del contrabbando (art.295 DPR n.43/1973) misure di sicurezza patrimoniali: Confisca (Inserito da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022 art.301 DPR n.43/1973)</p>	
Reati contro il patrimonio culturale (art. 25- septiesdecies- del Decreto aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022)	

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 18 / 35

Reati	Note
Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.); Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.); Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.); Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.); Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.); Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.); Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.); Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p - articolo modificato dalla Legge n. 6 del 22 gennaio 2024); Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p).	
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- duodevicies- del Decreto aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022)	
Reati	Note
Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.); Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)	
Delitti tentati (art. 26 del Decreto)	
Reati	Note
Delitto tentato (art. 56 c.p.)	
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 L.9/2013)	
Reati	Note
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (Art. 440 c.p.); Commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate (Art. 442 c.p.); Commercio di sostanze alimentari nocive (Art. 444-ter c.p.); Contraffazione, alterazione, o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.); Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.); Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci (Art. 517 c.p. modificato dalla Legge n. 206 del 27 dicembre 2023); Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)	Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva
Reati transnazionali (Art. 25 decies del Decreto e L.146/2006)	
Reati	Note
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto e art. 377 bis c.p.); Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.); Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);	Tali reati costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 19 / 35

Associazione di tipo mafioso (art.416-bis c.p.); Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. - introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato da Legge n. 60 del 24 maggio 2023); Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs.n.286/98); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74. D.P.R. 309/90); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (Art. 291-quater D.P.R.n.43/73)

3 LA RILEVANZA DEI REATI PRESUPPOSTO NELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Per intermediazione assicurativa e riassicurativa si intende (ex art.106, del Codice delle Assicurazioni Private "CAP") *"l'attività, riservata a soggetti iscritti in apposito registro, consistente nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza in tali attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati."*

Dalla sintetica analisi dei "reati presupposto" emerge la loro astratta applicabilità e rilevanza nell'attività di intermediazione assicurativa e quindi la possibilità che dalla loro commissione, per atto delle persone poste in posizione apicale o dai loro sottoposti, possa scaturirne una responsabilità amministrativa dell'intermediario.

L'attività di intermediazione assicurativa è assoggettata a vigilanza e controllo (artt. 6, lett. d e 107, comma 3 del CAP), pertanto è opportuno tenere conto anche degli obblighi di vigilanza e di controllo previsti a carico degli intermediari assicurativi anche dalla normativa di settore:

- **Regolamento Ivass N. 44 Del 12 Febbraio 2019** recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- **Provvedimento N. 111 Del 13 Luglio 2021** recante disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, N. 231, in attuazione dell'articolo 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo e Modifiche al Regolamento Ivass N. 44 Del 12 Febbraio 2019.

4 I PRESUPPOSTI PER L'IMPUTABILITÀ ALL'ENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Presupposti perché un ente possa incorrere nella responsabilità di cui al Decreto 231 – e quindi perché siano ad esso imputabili le sanzioni pecuniarie o interdittive previste dal medesimo Decreto – sono a norma dell'art 5 del D.lgs 231/2001:

- a) che sia stato commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 20 / 35

c) che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da persone sottoposte alla sua direzione o vigilanza.

Per quanto riguarda il presupposto di cui alla lettera b) si segnala che, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, il requisito dell'interesse è da intendersi distinto e alternativo rispetto a quello del vantaggio e che:

- **l'interesse** è da valutarsi ex ante e riguarda tutte le condotte che hanno l'obiettivo di far concretamente ottenere all'ente un'utilità economica, patrimoniale o finanziaria (a titolo esemplificativo, aumento di fatturato, ricezione di pagamenti, diminuzione di costi).
- **il vantaggio** è, invece, da considerare ex post e rende imputabili alla società tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ricadono comunque a beneficio della società stessa. Pertanto, la responsabilità della persona giuridica può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito prescindendo da ogni considerazione circa le conseguenze che sarebbero derivate alla società dalla sua condotta e sempre che dal reato possa derivare anche un beneficio economico a favore dell'ente.

5 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE

Non è detto, tuttavia, che l'ente debba sempre e comunque rispondere in occasione della commissione di un reato-presupposto da parte di un dipendente. L'ente può dimostrare la propria estraneità rispetto alla commissione del reato stesso. L'art. 6 d.lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*

Affinché il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo (MOG) abbia valore esimente la norma richiede la sua formale adozione **prima** del fatto-reato e la sua **efficace attuazione** da parte dell'ente.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *"organismo di controllo interno all'ente"*, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il MOG deve quindi rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività a rischio di reato;
- prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei reati;
- individuare, al fine della prevenzione dei reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nell'ipotesi in cui un reato-presupposto venga commesso da soggetti apicali, l'ente non sarà responsabile se prova che:

- 1) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al modello;
- 3) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello, oppure a proprio ed esclusivo interesse (o vantaggio).

Nel caso in cui, il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà responsabile del reato solo per carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 21 / 35

6 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Nel caso in cui si accerti il verificarsi delle condotte rilevanti ex d.lgs. 231/2001, a carico dell'ente sono previste:

- sanzioni pecuniarie: fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare). Il giudice stabilisce il valore monetario della singola quota (fra un minimo di € 258,23 ed un massimo di € 1.549,37), in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In base a questo sistema, le sanzioni pecuniarie oscillano da un minimo di € 25.852,84 ad un massimo di € 1.549.370,69;
- sanzioni interdittive,
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, esse "hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente").

Le sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) che l'ente abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

In linea di principio, le sanzioni interdittive sono applicabili anche in via cautelare.

7 LA SOCIETÀ E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Kereis Italia, società per azioni semplificata di diritto francese, con sede legale sita a Parigi (Francia), Avenue Kléber 112, e con sede secondaria in Italia sita in Milano, Viale Vincenzo Lancetti, 43, 20158 (di seguito per brevità anche "Kereis" o "Società"), iscritta all'elenco intermediari dell'Unione Europea annesso al Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - RUI – con numero UE00006756, è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 209/05.

KEREIS esercita ogni attività di mediazione assicurativa, di consulenza e di gestione di assicurazioni, ivi inclusa la realizzazione di qualsiasi studio e la creazione di qualsiasi sistema di prevenzione, nonché di qualsiasi analisi preliminare alla sottoscrizione di polizze assicurative, la gestione dei sinistri e la gestione di portafogli clienti.

La Società è autonoma nella gestione dell'intero ciclo amministrativo, ma, per opportunità di natura economica e professionale, nell'ambito della propria attività di impresa, può affidare parte delle lavorazioni a soggetti eterni,


	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 22 / 35

mantenendo, ovviamente, il controllo dell'attività che non viene svolta dai dipendenti della Società. KEREIS ha definito e implementato un sistema di controllo che si avvale di una struttura interna di funzioni di controllo, nonché di enti esterni deputati a specifiche attività di controllo. Fanno parte di tale sistema di controllo l'Organismo di Vigilanza e la Società di Revisione.

Gli elementi su cui si basa il sistema dei controlli interni possono essere rappresentati dalla combinazione dei seguenti aspetti presenti in ogni livello dell'organizzazione:

- ambiente di controllo interno;
- attività di controllo interno;
- consapevolezza;
- monitoraggio e reporting.

Di seguito, è riportato l'organigramma che rappresenta l'articolazione organizzativa in cui si struttura la Società, organigramma tenuto aggiornato a cura della Funzione HR:



8 LINEE GUIDA

Il Decreto 231, nonché il relativo Regolamento di attuazione emanato con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2003 n. 201, prevedono che i Modelli possono essere adottati garantendo le esigenze previste, anche sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 23 / 35

In sede di elaborazione del “Modello di organizzazione e di gestione”, tenuto conto della propria attività d’impresa, Kereis ha inteso tenere in considerazione i criteri generali individuati dall’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici) nelle “Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione e Gestione per il settore assicurativo ex D. Lgs. 231/2001, adottate dalla Giunta Esecutiva A.N.I.A. in data 26 novembre 2002 e successive modifiche e integrazioni” (di seguito “Linee guida”) fornite alle proprie associate, in precedenza comunicate da detta Associazione di categoria al Ministero della Giustizia e da quest’ultimo tacitamente approvate.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- obblighi di informazione dell’Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l’attività di controllo sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l’adozione di appositi protocolli. A tal fine soccorre l’insieme ben coordinato di strutture organizzative, attività e regole attuate – su impulso dell’organo amministrativo – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:
 - efficacia ed efficienza dei processi aziendali e delle operazioni gestionali;
 - adeguato controllo dei rischi;
 - attendibilità ed integrità delle informazioni aziendali – contabili e gestionali – dirette sia verso terzi sia all’interno;
 - salvaguardia del patrimonio;
 - conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente e alle direttive e procedure aziendali.

In particolare, le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno possono essere indicate nei seguenti strumenti:

- codici di comportamento;
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e di gestione;
- comunicazione al personale;
- formazione del personale;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 24 / 35

vertice.

9 LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Le attività di predisposizione e di attuazione del Modello di Kereis Italia sono state svolte in conformità ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 ed in armonia con i principi e con gli elevati standard etici e di efficiente gestione dell'attività aziendale, radicati nella cultura di governance della Società e del Gruppo di appartenenza.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto:

- ad identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, comunicazioni organizzative) e la raccolta delle informazioni essenziali di pertinenza dei soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale (i responsabili delle diverse funzioni). Tale attività è stata svolta anche mediante un questionario di rilevazione somministrato ai responsabili delle diverse funzioni aziendali.
- definire ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- definire i protocolli di controllo.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Da ultimo, il Modello è stato aggiornato in base alle disposizioni del D. Lgs. 24/2023 in materia di "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle normative nazionali" (Whistleblowing), alle modifiche organizzative intercorse dall'ultimo aggiornamento nonché tenendo conto dell'inserimento dei nuovi reati introdotti nel "catalogo" del Decreto 231/2001 dalla Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 ovvero i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) nonché il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.).

In base alle informazioni assunte in merito alla struttura organizzativa ed alle attività svolte dalle diverse funzioni della Società, sono state definite una serie di aree "sensibili" al rischio di commissione di uno o più dei reati-presupposto richiamati dal d.lgs. 231/2001 (le "Aree Sensibili").

Per ciascuna delle Aree Sensibili individuate all'interno della Società sono stati individuati:

- i fattori di rischio;
- i protocolli preventivi applicabili a ciascuna attività coinvolta al fine di evitare condotte non conformi con i principi espressi dal Modello nonché di ridurre i rischi legati ai fattori di rischio;
- i presidi di controllo.

10 LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 descritto nel presente documento è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale, oltre ad illustrare la ratio e i principi del Decreto, il Modello di Governance ed i principi del Sistema dei Controlli Interni della Società, delinea gli elementi che compongono il Modello, ivi compreso il ruolo dell'Organismo di Vigilanza della Società (di seguito anche "OdV") deputato a sovrintendere al funzionamento e all'osservanza dello stesso nonché a fornire indicazioni sull'opportunità di aggiornare il Modello stesso.

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 25 / 35

La Parte Speciale è suddivisa in diverse Sezioni per ciascuna famiglia di reato considerata rilevante per la Società. Tali reati sono stati individuati sulla base dell'attività di valutazione del rischio svolta.

Per ciascuna sezione vengono indicate le linee guida di comportamento ed i presidi di controllo.

La Società, ad integrazione del presente Modello Organizzativo ai sensi del D. lgs.231/2001 adotta tutti gli strumenti di controllo interni ed esterni previsti dalla legislazione vigente e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza per il settore assicurativo (IVASS) e si è dotata di un sistema di regole interne costituite da:

- Codice di Condotta Anticorruzione del Gruppo
- sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro
- sistema di gestione della protezione dei dati personali
- sistema di gestione della sicurezza informatica
- sistema di gestione per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
- Manuale anti-frode
- Procedure di controlli interni
- Business Continuity/ Disaster Recovery Plan

11 I DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione o direzione della Società o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale (gli Esponenti aziendali);
- ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività (i Dipendenti);
- a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima;
- a collaboratori e controparti contrattuali in generale in forza di specifiche previsioni contrattuali appositamente pattuite con gli stessi.

Il Modello con il relativo Codice di Condotta costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partner con cui la Società opera.

I Destinatari, nei rispettivi ambiti di competenza, delle mansioni e degli incarichi svolti per conto di Kereis Italia, sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società diffonde il Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

La Società riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice di Condotta Anticorruzione, e così pure i comportamenti posti in essere al fine di eludere la legge, il Modello o il Codice di Condotta, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

In particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- porre in essere comportamenti costituenti condotte tipiche richiamate dal d.lgs. 231/2001, o comunque contrarie ad una legge in vigore;

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 26 / 35

- porre in essere comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dalla Società e dal Gruppo a cui la stessa appartiene ed incorporate nelle procedure e nelle policies adottate dalla Società e nei codici di comportamento adottati dal Gruppo.

12 IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, la Società intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello e di promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto 231, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali.

12.1 Diffusione del Modello

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione viene garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello anche direttamente sull'Intranet aziendale. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

12.2 Attività di formazione

La conoscenza da parte di tutti i dipendenti di Kereis – ivi compresi i lavoratori con contratto in somministrazione e i giovani che operano con contratto di apprendistato o in stage – dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello rappresenta elemento di primaria importanza per l'efficace attuazione del Modello.

Kereis persegue, attraverso un adeguato programma di formazione aggiornato periodicamente e rivolto a tutti i dipendenti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La Società predispone, con il supporto delle funzioni aziendali preposte – eventualmente assistite da consulenti esterni con competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti – specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 27 / 35

trasparenza ed eticità.

La formazione ai fini dell'attuazione del Modello è affidata alla Funzione Human Resources, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Gli interventi formativi comprendono sia la parte generale del Modello, sia la parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività. A conclusione dei singoli eventi formativi è prevista una verifica del grado di apprendimento della formazione erogata, mediante la somministrazione di un questionario.

La formazione potrà svolgersi in presenza o anche a distanza, mediante l'utilizzo di idonei sistemi informatici.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria.

L'Organismo di Vigilanza, per il tramite della Funzione HR, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

13 IL CODICE DI CONDOTTA ANTICORRUZIONE

Kereis Italia, società per azioni semplificata di diritto francese, osserva altresì le prescrizioni contenute nel Codice di Condotta Anticorruzione adottato dal Gruppo, nel quale vengono definite le regole fondamentali di condotta a cui devono conformarsi i comportamenti di tutti i dipendenti e i dirigenti della Società e di tutte le società del Gruppo, nonché delle terze parti che interagiscono con la Società e con il Gruppo.

In particolare, il Codice di Condotta Anticorruzione interessa anche i partners commerciali, i prestatori di servizi, i fornitori e ogni altro terzo, autonomo o meno, che agisca in nome e per conto del gruppo CEP e definisce le regole a cui ispirarsi per la lotta alla corruzione e alla concussione.

Le disposizioni del Codice di Condotta Anticorruzione integrano il Modello; un'eventuale violazione delle stesse deve essere tempestivamente segnalata in conformità a quanto prescritto dal Modello e può essere soggetta all'applicazione delle misure sanzionatorie ivi indicate.

14 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ED I PRINCIPI APPLICABILI

Il sistema dei controlli interni di Kereis Italia è l'insieme delle regole, dei presidi di controllo e delle procedure attraverso i quali la Società mira ad assicurare il corretto funzionamento dell'attività ed il raggiungimento degli obiettivi di conformità alla normativa vigente ed alle policies aziendali.

Nel perseguimento di tali obiettivi la Società si ispira ai seguenti principi:

- **separazione di compiti e funzioni:** tale principio è attuato mediante una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o la concentrazione delle attività critiche in un unico soggetto;
- **formalizzazione dell'assegnazione di poteri e responsabilità:** indicazione chiara delle nomine e dei poteri attribuiti;
- **proceduralizzazione delle attività a rischio di reato e tracciabilità:** definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività e tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali al fine di:
 - a) attestare le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e per individuare i soggetti coinvolti;

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 28 / 35

- b) regolamentare i processi decisionali e ancorare il più possibile le decisioni aziendali a criteri predefiniti ed oggettivi.

15 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

15.1 Funzione dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, lettera b) d.lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Tale organismo è, appunto, l'Organismo di Vigilanza (OdV).

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a vigilare:

- sul corretto adempimento da parte dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi, illustrati in dettaglio nella Parte Speciale del presente Modello relativa ai presidi di controllo per le diverse funzioni aziendali
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'aggiornamento del Modello, qualora si renda necessario al fine di adeguare lo stesso alle sopravvenute variazioni della struttura e dell'organizzazione aziendale o alle modifiche normative.

L'Organismo di Vigilanza svolge altresì un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di piani e di procedure di controllo per verificare l'osservanza della normativa vigente in materia.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV è supportato da tutte le funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

15.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

a) Autonomia e indipendenza: il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV riferisca, per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni, solo al massimo vertice gerarchico, cioè al Presidente di Kereis Italia, e non operi alle dipendenze ed in base alle direttive di alcuna altra funzione. In proposito, le Linee Guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'organismo di vigilanza e l'organo decisionale, nonché come parimenti opportuno che l'OdV sia in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con la società incaricata della revisione dei bilanci e con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

Inoltre, per maggiormente garantire l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, e per assicurare le professionalità utili o necessarie per la sua attività, è messo a disposizione dello stesso un budget di spesa, del quale l'OdV può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità. Il requisito dell'onorabilità presuppone l'assenza di cause di ineleggibilità. Nei confronti di ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve sussistere alcuna condanna, neanche in primo grado, o alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, relativa a reati previsti dal Decreto né cause di ineleggibilità previste dalla normativa di settore.

c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.

L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 29 / 35

d) Continuità d'azione, attraverso la presenza nell'Organismo di Vigilanza di almeno una persona appartenente all'organizzazione della Società.

15.3 Composizione: nomina, revoca, decadenza e sostituzione

Kereis Italia ha individuato l'Organismo di Vigilanza come un organo collegiale, nominato con determinazione del Presidente, composto da 3 (tre) membri e precisamente:

- il Responsabile della funzione Internal Control di Kereis Italia, a cui è attribuito anche il ruolo di Presidente dell'OdV;
- il Responsabile della funzione HR della Società;
- un membro non appartenente al personale della Società (membro esterno)

Il Presidente di Kereis Italia provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera motivata, con la quale ne determina la durata in carica, di regola non inferiore ai tre anni e valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera motivata, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie..

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare immediatamente al Presidente di Kereis ed allo stesso OdV il venir meno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità di cui sopra.

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Presidente di Kereis per uno dei seguenti motivi:

- 1) la perdita dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità di cui sopra;
- 2) l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- 3) la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- 4) la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;

Inoltre costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi motivo.

In caso di decadenza o revoca di uno dei componenti dell'OdV, il Presidente di Kereis provvede alla sua immediata sostituzione.

15.4 Svolgimento delle attività dell'OdV

L'OdV, salvo diverse disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. In particolare, l'OdV di Kereis si coordina con:

- il Comitato per la Conformità (Compliance Committee);
- il Comitato Anti-riciclaggio (AML Committee)

dei quali si dirà in seguito.

L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, quando ciò sia necessario per questioni che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

In particolare, i poteri dell'Organismo di Vigilanza sono così articolati:

- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Aree Sensibili a tutto il personale della Società;

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 30 / 35

- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Aree Sensibili a consulenti e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello;
- verificare i principali atti societari e contratti conclusi dalla Società in relazione alle Aree Sensibili e alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello;
- nel caso di segnalazioni relative a violazioni del Modello o alla commissione di reati di cui al Decreto, svolgere adeguate verifiche;
- definire, in accordo con la Funzione Human Resources, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.Lgs. 231/2001;
- verificare periodicamente l'efficace svolgimento della Formazione in merito al Modello.

15.5 Flussi informativi

A norma dell'art. 6, comma 2, lett. d) il modello deve *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*.

Questo comporta una serie di relazioni informative tra l'OdV e gli altri organi con funzioni di controllo, con l'organo di vertice e con tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Presidente di Kereis Italia, oltre che per specifiche esigenze, anche tramite una relazione scritta annuale che illustri in sintesi l'attività svolta dall'OdV nel periodo di riferimento, indicando: le eventuali segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni; le proposte di integrazioni anche a seguito di eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento; il rendiconto delle eventuali spese sostenute.

Tutti i destinatari del Modello possono comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del Modello, nonché gli illeciti contemplati dalla normativa *“whistleblowing”* (D.Lgs. n. 24/2023) per i quali si fa rinvio all'apposita **Procedura Whistleblowing**, attraverso l'apposito canale interno di segnalazione attivato mediante la **piattaforma “My Whistleblowing-My Governance” di Zucchetti**.

I soggetti esterni che non accedono al canale interno possono comunicare con l'OdV mediante la casella di posta elettronica dedicata: **odv231@kereisitalia.com**.

L'Organismo di Vigilanza deve essere messo a conoscenza delle seguenti informazioni:

- ogni fatto o notizia relativo ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (il c.d. whistleblowing);
- l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti o di dipendenti ai quali sono stati contestati reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023;
- le decisioni di apportare modifiche all'assetto societario;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Autorità giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti Kereis per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati con riferimento a violazioni del Modello e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;


	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 31 / 35

- tutte le eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti possibili carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute e sicurezza sul lavoro;
- ogni notizia riguardante possibili violazione dell'obbligo di comunicazione di operazioni sospette nel rispetto della normativa antiriciclaggio (artt. 41 e 52 del D.Lgs. 231/07).

L'Organismo, dopo aver valutato le segnalazioni, deve pianificare le attività, anche di natura ispettiva, utilizzando le risorse necessarie.

Per le questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla normativa antiriciclaggio, l'OdV dovrà avvalersi delle risorse attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti.

Di seguito si delinea uno schema di sintesi dei flussi informativi:



15.6 Riservatezza

L'OdV adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso.

Al fine di garantire la riservatezza dei segnalanti e in conformità alla Procedura Whistleblowing, la documentazione relativa alle segnalazioni gestite dall'OdV è conservata in un apposito archivio all'interno della piattaforma My Whistleblowing, il cui accesso è consentito solo ai membri dell'OdV.

16 IL COMITATO PER LA CONFORMITA' (COMPLIANCE COMMITTEE)

Il Comitato per la conformità si riunisce regolarmente (su base trimestrale) per discutere i rischi di conformità emergenti, analizzare la normativa applicabile alle attività svolte da Kereis Italia e misurare i progressi dei

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 32 / 35

progetti/attività di conformità esistenti.

I partecipanti al Compliance Committee sono:

- Il Presidente di Kereis;
- Il Responsabile Legal and Compliance di Kereis International;
- Il Legale rappresentante della sede secondaria di Kereis Italia e Chief Executive Officer;
- Il Responsabile della Funzione Legal & Compliance di Kereis Italia;
- International Piloting Director;
- International Compliance Program Manager

17 IL COMITATO ANTIRICICLAGGIO (AML COMMITTEE)

Al fine di adempiere agli obblighi antiriciclaggio, relativi all'organizzazione amministrativa, alle procedure e al sistema dei controlli interni, Kereis Italia organizza la Funzione Antiriciclaggio in un organo collegiale, denominato "Comitato Antiriciclaggio".

Il "Comitato Antiriciclaggio" si riunisce regolarmente, una volta ogni sei mesi, ed è convocato dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.

Il "Comitato Antiriciclaggio" è composto dai seguenti soggetti:

- Il Presidente di Kereis Italia
- Il Responsabile Legal & Compliance di Kereis International
- Il Legale Rappresentante della sede secondaria di Kereis Italia
- Il Responsabile Funzione Antiriciclaggio
- Il Responsabile Segnalazione Operazioni Sospette (SOS Manager) che coincide con il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio
- Il Responsabile della funzione Legal & Compliance di Kereis Italia
- Il Presidente di Kereis Italia in qualità di Responsabile della Funzione di Revisione interna esternalizzata,
- Il Responsabile della funzione Controlli Interni

18 WHISTLEBLOWING: LE SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ

L'art. 6, comma 2 bis del Decreto dispone: *"I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)."*

Sulla base di quanto disposto dalla citata disposizione, il Modello deve prevedere:

- adeguati canali informativi che, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, consentano ai soggetti in posizione apicale e a quelli a loro subordinati di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati – direttamente o indirettamente – alla segnalazione;

nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), adeguate sanzioni nei confronti di chi violi le suddette misure di tutela del segnalante nonché nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto e di cui al D. Lgs. n. 24/2023, di attuazione della direttiva (UE)

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 33 / 35

2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/10/19, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, la Società si è dotata di un canale di comunicazione interna finalizzato a permettere l'effettuazione di segnalazioni da parte dei dipendenti e collaboratori, volte a segnalare ai vertici aziendali eventuali sospetti di comportamenti illeciti o violazione delle policies e linee guida aziendali. I principi e le regole operative applicabili a tale processo sono definiti nel documento "**Procedura Whistleblowing**" al quale si fa espresso rinvio.

19 APPROVAZIONE, MODIFICA E ATTUAZIONE DEL MODELLO

19.1 Approvazione e adozione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente, che nel caso di Kereis Italia è individuato nel Presidente. Il Presidente di Kereis Italia ha dunque la responsabilità di approvare ed adottare, mediante apposita determinazione, il Modello.

19.2 Modifiche e aggiornamento del modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente aggiornato. Le modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello sono approvate dal Presidente di Kereis Italia su proposta dell'Organismo di Vigilanza e comunque sempre previa consultazione dell'OdV stesso quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività di Kereis Italia (a titolo esemplificativo, modifica della composizione dell'Organismo di Vigilanza);
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria od opportuna la modifica del modello.

L'aggiornamento del Modello è predisposto dalla Funzione Legal & Compliance che, per la parte relativa al D.lgs 81/2008, si coordina con la Funzione HR. Gli aggiornamenti vengono sottoposti per l'approvazione all'Organismo di Vigilanza e al Presidente di Kereis.

19.3 Attuazione del modello

E' compito del Presidente provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.

Per l'individuazione di tali azioni, il Presidente si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- dai responsabili delle varie funzioni della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni.

20 MISURE DISCIPLINARI

Il Modello costituisce un insieme di regole alle quali tutti i Destinatari dello stesso sono tenuti ad attenersi. Ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

20.1 Misure nei confronti dei dipendenti e quadri

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 34 / 35

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria, nonché a tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi inclusa la normativa in materia di Whistleblowing, tenuto altresì conto della gravità e/o reiterazione delle condotte. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 codice civile, fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Nel caso in cui il comportamento censurabile integri gli estremi di un reato rilevante ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 si precisa che l'applicazione delle sanzioni avverrà a prescindere dallo svolgimento e dall'esito di un parallelo procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria.

In ogni caso, l'O.d.V. deve essere coinvolto nel procedimento d'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Ferma restando la discrezionalità del datore di lavoro, nella tabella seguente si riportano, a titolo esemplificativo, le sanzioni disciplinari applicabili in corrispondenza delle principali violazioni:

Violazioni	Sanzioni disciplinari
Violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello o degli Strumenti di attuazione del Modello	Richiamo verbale o scritto.
- Recidiva per le mancanze sanzionate con il richiamo verbale o scritto; - danno arrecato alla Società a seguito di violazione delle procedure interne; - violazioni di particolare gravità	Sanzione pecuniaria
- Redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera; - agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera	Sanzione pecuniaria ovvero, nei casi in cui la violazione sia di particolare gravità, la sospensione dalla mansione o dall'incarico svolto e/o della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni
- sottrazione, distruzione o alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello; - ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV; - impedimento dell'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;	Sospensione dalla mansione o dall'incarico e/o dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni
-Violazione del Modello che possa determinare o determini l'applicazione a carico della Società delle sanzioni di cui al Decreto	Sospensione dalla mansione o dall'incarico e/o dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni o nei casi di particolare gravità il provvedimento di licenziamento

È previsto che qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante venga proporzionalmente sanzionata. Le sanzioni sono applicate anche nel caso di violazione delle misure a tutela della

	Ref: versione 2.0 -	Autore: Funzione Legal & Compliance	Versione: 2.0	Data 20/03/2024
	Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01			Pagina 35 / 35

riservatezza del segnalante, e in caso di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave nonché in caso di accertata responsabilità penale del segnalante.

Per misura ritorsiva ai sensi del D. Lgs. 24/2023 è da ritenersi *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

20.2 Misure nei confronti dei Dirigenti

Se la violazione riguarda i dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al Presidente di Kereis mediante relazione scritta, il quale avvia le contestazioni ed eventualmente commina le sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile, unitamente all'eventuale revoca di procure o deleghe.

20.3 Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello o della normativa in materia di whistleblowing, da parte di uno dei membri dell'OdV, gli altri membri dell'Organismo informeranno immediatamente il Presidente, mediante comunicazione scritta.

Il Presidente, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo membro in sostituzione di quello che ha violato il Modello.

Nel caso in cui la violazione coinvolga più membri dell'OdV il Presidente valuterà la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

20.4 Misure nei confronti delle terze parti

L'adozione - da parte di partner commerciali, fornitori, consulenti e collaboratori esterni, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società - di comportamenti in contrasto con i principi ed i protocolli indicati nel presente Modello sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Modello della Società sarà considerata inadempimento degli obblighi contrattuali e potrà dar luogo alla risoluzione del contratto da parte di Kereis.